

**OSPEDALE ONCOLOGICO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO**

BARI

Viale Orazio Flacco, 65 -70124 BARI

Deliberazione del Direttore Generale

n. 745 del registro

OGGETTO: REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI E DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO

L'anno 2017, il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari,

IL DIRETTORE GENERALE

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 26.06.2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 6 del 28.01.2016,

sulla base dell'istruttoria e su proposta della SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali.

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso che:

Il Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, avente ad oggetto il *riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, ha disciplinato:

- il riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione, derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni;
- l'uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e per gli enti controllati;
- la definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;
- l'istituto dell'accesso civico, ovvero il diritto di richiedere documenti/informazioni/dati per i quali non risulti osservato dalla Pubblica Amministrazione, l'obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente;
- l'istituto dell'accesso civico è stato previsto e disciplinato nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Istituto, aggiornato con delibera n.52/2017, dandone la richiesta informativa nella sezione dedicata (Trasparenza-Altri Contenuti- Accesso civico), e pubblicando la modulistica per l'esercizio del diritto;

è entrato in vigore il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente la "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.Lvo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. n. 124/2015, il quale tra i criteri di delega, che costituiscono il fulcro attorno al quale è costruito il capo I del decreto n. 97/2016 (artt. 1-40), espressamente prevede:

- a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

- b) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
- c) riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Preso atto che, fermo restando l'impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (*Freedom of Information Act*), detto "diritto di accesso universale", complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;

Considerato che nel modello introdotto dal DLgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente; La norma di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*";

Dato atto che l'accesso agli atti e documenti amministrativi, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico, costituisce principio generale dell'attività amministrativa e che la finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari, in quanto l'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico;

Considerato che l'IRCCS Giovanni Paolo II ritiene pertanto necessario ed opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare volto a garantire la massima trasparenza nella verifica della legittimità e del buon andamento dell'azione amministrativa, nel contemperamento del diritto alla riservatezza dei terzi;

Visto l'allegato schema di "Regolamento per l'accesso agli Atti e disciplina dell'accesso civico" elaborato anche alla luce degli orientamenti applicativi e Linee Guida emanate dall'ANAC sulle indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione perché conforme alle norme ed alle necessità di questo IRCCS;

Acquisito con nota prot.n.1889 del 15.11.2017 il parere favorevole del Direttore Sanitario sul Regolamento;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento che garantisca l'accesso agli atti e disciplini l'accesso civico

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- approvare il Regolamento per l'esercizio dell'Accesso Civico, secondo il testo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, in uno all'allegata modulistica;
- dare al presente provvedimento la più ampia diffusione, attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio on-line dell'Istituto, nella sezione dedicata "Privacy", nonché con notifica ad ogni singolo dipendente/ collaboratore dell'Istituto, a mezzo posta elettronica istituzionale;

Il Collaboratore amm. Esperto
Dr. ssa Iris Mannarini

Il Direttore f f
Avv. Maria Grimaldi



Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
Dott. Nicola SILVESTRIS

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Massimo MANCINI

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Alessandro SANSONETTI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° _____ pagine e n° _____ fogli.

Il Segretario

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II".

dal 24 NOV. 2017 al _____

Bari, 24 NOV. 2017

Il Segretario

Assistente Amministrativa
Sig. Francesco Coppola

